

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/01/2013

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/34466-l-affare-assange-nel-diritto-diplomatico>

Autore: Paccione Giuseppe

L'affare Assange nel diritto diplomatico

L'Affare Assange nel Diritto Diplomatico

Di Giuseppe Paccione

SOMMARIO: - 1. Introduzione; - 2. La concessione dell'asilo diplomatico; - 3. L'inviolabilità della sede diplomatica o ambasciata; - 4. Soluzioni diplomatiche per evitare l'arresto; - 5. La controversia tra Ecuador e Regno Unito: soluzione diplomatica e non giuridica.

1.- Nel giugno del 2012, *Julian Assange*, l'ideatore del famoso network *WikiLeaks*, si era recato davanti all'ingresso dell'ambasciata dell'Ecuador, ubicata nella città londinese, presentando la richiesta di ottenere asilo diplomatico dal governo ecuadoriano. Lo scopo di Assange, nell'ottenere la concessione dell'asilo diplomatico, era quello di prevenire la sua estradizione dal Regno Unito verso la Svezia, dove egli è stato sottoposto a processo dalle autorità giudiziarie, per essere interrogato in merito alle accuse rimosse contro di lui per molestie sessuali e stupro. La decisione di formulare la richiesta di asilo, ha avuto come seguito una lunga battaglia giudiziaria nel Regno Unito, concludendosi con la decisione della Corte Suprema britannica nell'affare *Assange c. l'autorità giudiziaria svedese*¹, in cui la maggioranza ha accolto il *mandato d'arresto europeo*² emesso ai sensi del decreto inglese inerente l'*estradizione* del 2003³, chiedendo l'arresto e la consegna del personaggio Assange. Sebbene l'immediata preoccupazione di Assange era quella di evitare l'estradizione verso la Svezia, è stato evidenziato che il suo timore di fondo era l'estradizione, successivamente, dalla Svezia verso gli Stati Uniti su oneri relativi alle attività di *WikiLeaks*.

Dopo qualche mese, Assange, di nazionalità australiana, entrava nell'ambasciata dell'Ecuador. Il governo ecuadoriano annunciava che gli avrebbe concesso asilo, evidenziando le preoccupazioni che, se fosse estradato verso gli Stati Uniti, potrebbe essere processato da un tribunale militare, che possa usare trattamenti degradanti e disumani, e condannato a morte oppure subire

¹ *Assange (Appellant) v. The Swedish Prosecution Authority* (Respondent) [2012] UKSC 22 On appeal from [2011] EWHCAdmin 2849.

² A. Damato, *Il Mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano* (I) e (II), in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1/2005, p. 21 ss e 2/2005, p.203 ss.

³ *Extradition Act 2003*, 20 novembre 2003.; K.Ambos, *Diplomatic asylum for Julian Assange*, in <http://www.ejiltalk.org/diplomatic-asylum-for-julian-assange/>, 31 dicembre 2012.

l'ergastolo⁴. In risposta, il Segretario di Stato inglese asseriva che il Regno Unito era determinato a rendere concreto l'obbligo giuridico di vedere Assange estradato verso la Svezia, risultante in una situazione di stallo diplomatico.

2.- Gli Stati, considerati soggetti di diritto internazionale, hanno concesso l'asilo diplomatico in una serie di circostanze. Gli esempi inglobano la decisione di permettere al cardinale *József Mindszenty* di concedere asilo nella sede diplomatica statunitense a Budapest, cagionando una dura protesta e rivolta degli ungheresi nel 1956⁵; e la decisione del 1989 del *nunzio apostolico* a Panama che diede rifugio presso la nunziatura apostolica – la nunziatura apostolica è il nome tradizionalmente attribuito alla missione diplomatica della Santa Sede presso uno Stato, alla quale è preposto il nunzio apostolico – all'ex presidente *Manuel Noriega* prima di consegnarsi alle forze militari statunitensi⁶. Credo che il più noto esempio di asilo diplomatico è da ritrovarsi nella vicenda del leader peruviano dell'alleanza rivoluzionaria del popolo americano *Victor Raúl Haya de la Torre*, che si rifugiò nella sede diplomatica o, meglio, nei locali dell'ambasciata di Colombia a Lima nel 1949. Di recente, nell'aprile del 2012, il governo statunitense concesse asilo diplomatico al dissidente cinese *Chen Guangcheng*, presso la propria ambasciata a Pechino⁷.

Nonostante questi esempi delineati, non vige alcun diritto di presentare la richiesta per ottenere l'asilo diplomatico o, meglio, obbligare, in base al diritto

⁴ *Statement of the Government of the Republic of Ecuador on the asylum request of Julian Assange* del 19 giugno 2012 disponibile in: <http://www.mmrree.gob.ec/eng/2012/com042.asp>.

⁵ Quando nel 1956 venne accordata protezione nell'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Budapest al cardinale d'Ungheria *József Mindszenty*, malgrado il governo locale sollevasse proteste per l'operato del governo statunitense, che veniva qualificato come un rude atto di provocazione, alcun'azione coercitiva venne adottata al fine di ottenere la consegna del rifugiato. A. Maresca, *La Missione Diplomatica*, Milano, Seconda edizione, 1967, p.223 ss.; F. Francioni, *Asilo diplomatico*, 1973, Milano, p. 41 e 49. H. Kissinger, *L'arte della Diplomazia*, Trento, 2004, p.432 ss.

⁶ Si rifugiò nella nunziatura apostolica per scappare alle truppe americane che avevano invaso Panamá, dovette subire i decibel strazianti dei potenti altoparlanti che diffondevano *heavy metal* ventiquattro ore su ventiquattro e, dopo undici giorni, crollò.

⁷ G. Paccione, *Assange e asilo diplomatico: Crisi Regno Unito ed Ecuador nel diritto internazionale*, in <http://www.diritto.it/docs/>, 03 settembre 2012, n.5, p. 2.; J. Cohen, *China's Leaders: learning from Egypt – and Chen Guangcheng*, in <http://www.usasialaw.org/?p=5021>, 2011.; S. V. Lawrence & T. Lum, *U.S-China Diplomacy Over Chinese Legal Advocate Chen Guangcheng*, Washington D.C., 2012, Congressional Research Service, in 7-5700 www.crs.gov R42554.

internazionale consuetudinario, gli Stati a riconoscere il vincolo di concedere l'asilo e consentire un salvacondotto per abbandonare il territorio⁸.

La conclusione di questo paragrafo può essere rafforzata dal parere della *Corte Internazionale di Giustizia* nell'*Asylum Case*⁹. Dopo la sua concessione dell'asilo diplomatico al *Haya de la Torre*, il governo di Colombia, non raggiungendo alcun successo, ha posto in risalto due punti: il primo, si fonda sul fatto che è lo Stato, che concede l'asilo, a determinare la natura dell'offesa ovvero del reato per concretizzare lo scopo di concedere l'asilo diplomatico, e, il secondo, lo Stato del Perù era obbligato a concedere almeno il *salvacondotto*¹⁰ a *Haya de la Torre* per uscire dal Paese¹¹. Persino in una regione, in cui il riconoscimento dell'asilo diplomatico è considerato totalmente riconosciuto ovvero favorito, la stessa *Corte Internazionale di Giustizia* non poteva cercare il principio di una rilevante norma che fosse per lo Stato, che concede l'asilo diplomatico, di stabilire unicamente la natura del dovuto reato all'incertezza e contraddizione, come pure alla fluttuazione ed alla discrepanza nell'esercizio dell'asilo diplomatico. La *Corte Internazionale di Giustizia* ha evidenziato anche che il Perù non era legalmente vincolato ad acconsentire alla richiesta della Colombia a concedere il *salvacondotto* al de la Torre per uscire dal territorio peruviano.

Dato quest'ultimo caso, i membri dell'OSA (Organizzazione degli Stati Americani) hanno concluso la *Convenzione inerente l'Asilo Diplomatico*, trattato che facilita ovvero semplifica la concessione dell'asilo diplomatico e la partenza

⁸ G. Paccione, *L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici e degli agenti consolari*, in www.diritto.net, sez. diritto diplomatico, 2010.

⁹ *Asylum Case: Colombia c. Perù*, in <http://www.icj-cij.org/docket/files/14/1937.pdf>.

¹⁰ Permesso scritto mediante il quale un'autorità competente, spec. militare, concede ad una persona il passaggio, il soggiorno e l'uscita. In ambito del diritto internazionale, esso gestito sotto le due forme di: **a)** *permesso di attraversare o di rimanere sul territorio occupato dalle truppe, accordato, in tempo di guerra, da uno stato belligerante a una persona determinata o a una categoria di persone* (giornalisti, ufficiali o rappresentanti di stati neutrali); **b)** *misura stabilita nei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, a favore di chi sia stato citato a comparire come testimone o perito in uno stato estero, perché durante il periodo in cui renderà la testimonianza o procederà alla perizia non possa esserne effettuato l'arresto per fatti o condanne anteriori, né come partecipe ai fatti che formano oggetto del processo.*

¹¹ Il punto di vista della Colombia sull'ammissibilità dell'asilo diplomatico è stato accolto dalla Corte Internazionale di Giustizia nell'affare *Haya de la Torre*. Essendo la Colombia, in quel momento, Stato di rifugio, essa asseriva la necessità del rispetto dell'asilo diplomatico da parte del Perù, sostenendo l'esistenza a questo riguardo di un vincolo che proveniva da una norma cogente di carattere regionale, di cui la Colombia stessa si dichiarava destinataria.

verso il territorio straniero fra gli Stati parti¹². Nessun trattato simile vige tra il Regno Unito e la Repubblica dell'Ecuador; la questione inerente l'asilo diplomatico venne, in maniera deliberativa, affrontata o, meglio, trattata nell'ambito della *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche* del 1961. Conseguentemente, il Regno Unito non ha il vincolo di riconoscere la concessione dell'asilo diplomatico da parte delle autorità diplomatiche dell'Ecuador o di facilitare il *salvacondotto* dalla sede diplomatica verso l'Ecuador od altri Stati.

3.- Le problematiche restano, come pure le opzioni giuridiche di *Assange* di recarsi in Ecuador. Nel momento in cui *Assange* rimane all'interno dei locali della sede diplomatica, egli gode della protezione dell'ambasciata dall'arresto da parte delle forze di polizia britanniche. L'articolo 22, paragrafo 1°, infatti, della *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche* del 1961 enuncia che le stanze della missione sono inviolabili e, in aggiunta, senza il **consenso** del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse¹³. L'istituto concernente l'invioabilità dei locali dell'ambasciata ha un percorso storico molto ampio, giacché viene menzionato nella letteratura diplomatica ancor prima di *Grozio*¹⁴. Maggiormente estesa con la norma che può farsi risalire ai tangibili benefici reciproci reali di cui beneficiano gli Stati, in virtù del diritto concernente l'immunità diplomatica¹⁵. Il divieto di qualsiasi violazione dell'invioabilità della missione da parte dello Stato di residenza è stato ribadito in modo chiaro dalla *Corte Internazionale di Giustizia* sia nell'affare degli ostaggi all'interno della sede diplomatica e consolare a Teheran¹⁶, che in quella delle attività armate sul territorio della Repubblica Democratica del Congo¹⁷. Sebbene l'Ecuador sia, con molta probabilità, in

¹² A-46: *CONVENTION ON DIPLOMATIC ASYLUM*. Adopted at: Caracas, Venezuela date: 03/28/54 conf/assem/meeting:tenth inter-american conference entry into force: 12/29/54, in accordance with article xxiii of the convention depository: general secretariat, OAS (original instrument and ratifications)text: OAS treaty series, no. 18 un registration: 03/20/89 no. 24377.

¹³ C.J. Lewis, *State and Diplomatic Immunity*, London, 1985, p.186 ss.; B. Sen, *A Diplomat's handbook of international law and practice*, 1988, Dordrecht, p. 110 ss.; E. Denza, *Diplomatic Law, commentary on the Vienna convention on diplomatic relations*, 3rd edition, 2008, Oxford, p. 147.

¹⁴ S Nava, *Sistema della Diplomazia*, Padova, 1950, p. 172 ss.

¹⁵ R. Higgins, *The abuse of diplomatic privileges and immunities: recent United Kingdom experience*, 79, in *AJL*, 1985, p. 641 ss.

¹⁶ L. C. Green, *The Tehran Embassy incident and international law*, Toronto, 1980, p.1 ss.; W. Christopher, *American Hostages in Iran*, New Haven & London, 1985, p. 35 ss.

¹⁷ Sentenza del 19 dicembre 2005 relativa all'affare delle *Attività armate nel territorio del Congo (Congo c. Uganda)*, in *I.C.J.* 168, 278.; A. Manegga, *Corte Penale Internazionale condanna Uganda per*

violazione dell'articolo 41 paragrafo 3, secondo cui i locali dell'ambasciata non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con le funzioni della missione¹⁸, la concessione dell'asilo diplomatico non giustificherebbe l'ingresso dell'autorità di polizia britannica¹⁹.

Nell'anno 1987, la Gran Bretagna decise di emanare il decreto o norma che è inerente i locali della missione diplomatica e del posto consolare²⁰, il quale prevede all'articolo 1° paragrafo 3 lettera a) e b) che *lo spazio territoriale*, in cui è ubicata la sede diplomatica o il posto consolare, *cesserà di essere considerato come locali per gli scopi diplomatici o consolari, nel caso in cui uno Stato cessi di utilizzare lo spazio del territorio* – potremmo anche definirlo *extraterritorialità* o *jus quarteriorum* – *per i fini della propria missione o esclusivamente di quelli del posto consolare*; oppure il Segretario di Stato può *revocare la sua accettazione o l'assenso del godimento di extraterritorialità*. Inoltre, sempre il Segretario di Stato *può revocare il consenso solamente se accerta che ciò fosse consentito dal diritto internazionale*. Poiché le autorità governative britanniche avevano, inizialmente, minacciato di irrompere nella missione diplomatica dell'Ecuador al fine di trarre in arresto *Assange*, citando questo decreto che gli consentiva di procedere con la forza, tale forma di minaccia venne subito ritirata. Non si potrebbe affermare che, con l'alloggio offerto ad *Assange*, le autorità diplomatiche ecuadoriane abbiano cessato di utilizzare il loro lembo territoriale, dove, appunto, è ubicata la missione diplomatica, per fini attinenti alle loro funzioni e scopi e così che il diritto internazionale potrebbe consentire la revoca dell'assenso per la missione.

Visto che la Gran Bretagna abbia tutto il diritto di avviare la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Ecuador e in tal modo porre a termine lo *status* di cui gode la sede diplomatica, l'Ecuador potrebbe affidare la custodia dei locali dell'ambasciata ad un terzo Stato accettabile per le autorità britanniche²¹. Se questo terzo Stato cercasse di includere la sede diplomatica ecuadoriana come

reati in Congo, 2005, in www.osservatoriosullalegalita.it; V. Zambrano, *Il principio di sovranità permanente dei popoli sulle risorse naturali tra vecchie e nuove violazioni*, Milano, 2009, p.94 ss.

¹⁸ *Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditario.*

¹⁹ R. Higgins, *ibidem*, p.646 ss.

²⁰ *Diplomatic and Consular Premises Act 1987/46*, in www.legislation.gov.uk/1986/46.

²¹ *Lo Stato accreditante può affidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell'archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditario.* Articolo 45 lettera b) in *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche* (1961).

parte delle sue stanze, allora l'inviolabilità avrebbe senso o, meglio, potrebbe essere mantenuta. Visto la decisione del governo britannico di evitare l'uso della forza per entrare nell'ambasciata dell'Ecuador, la Gran Bretagna, per ora, pare non voler far ricorso ad altre misure.

4.- Una serie di discussioni hanno tenuto conto del modo in cui *Assange* possa eludere la minaccia d'arresto e, quindi, lasciare i locali dell'ambasciata per fuggire alla volta dell'Ecuador. Una serie di opzioni, certamente, presentano una serie di problemi di genere normativo ed anche pratico.

Una delle tante opzioni potrebbe essere quella di lasciare il territorio britannico con un mezzo di trasporto ovvero un veicolo dell'ambasciata. I mezzi di trasporto di una missione diplomatica e consolare godono dell'immunità, nel senso che non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata, in virtù dell'articolo 22 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961. In ogni modo, *Assange* dovrebbe essere in grado di percorrere il tratto che va dai locali della sede diplomatica dell'Ecuador sino all'automobile senza lasciare, appunto, le stanze dell'ambasciata. Ciò, a mio parere, non pare essere realizzabile fisicamente parlando. In ogni caso, si rammenti che una autovettura di una missione diplomatica è del tutto immune dall'essere perquisita e, pertanto, non inviolabile.

Un'altra, si potrebbe sottolineare, propagandata opzione, di cui si è di sovente tenuto in considerazione, a favore di *Assange* può essere quello di lasciare la sede diplomatica ecuadoriana per il tramite della c.d. valise diplomatique – valigia diplomatica – non essendoci alcun limite in merito alla sua misura o peso di ciascuna valigia. Infatti, l'articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna del 1961 – quella concernente i rapporti diplomatici – enuncia che la valigia diplomatica non deve essere aperta, né trattenuta, ma il paragrafo 4, del medesimo articolo, sottolinea che la valigia diplomatica deve contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati ad un uso ufficiale. La *ratio iuris* di siffatti particolari trattamenti consiste nella necessità che la missione diplomatica, al fine di adempiere la sua funzione istituzionale di organo di relazioni tra lo Stato di residenza e quello di invio, deve potere comunicare con il primo in piena libertà e sicurezza. Ciò sta ad indicare che lo Stato accredatario ha l'obbligo di non frapporre un impedimento all'invio ed alla ricezione della valigia diplomatica della quale la missione diplomatica è

destinataria od inviante e di non sottoporla a ritardo o ad alcuna ispezione. Potrebbe l'Ecuador giustificare una violazione del paragrafo 4 nel caso in cui il Regno Unito procedesse all'apertura della valigia diplomatica, violando in tal modo il paragrafo 3? A parere della *Commissione di Diritto Internazionale*, anche se la valigia diplomatica venisse utilizzata per oggetti che vanno al di là della corrispondenza ufficiale od oggetti per l'uso diplomatico, è fatto obbligo porre la massima attenzione affinché la valigia diplomatica sia protetta²². La stessa Commissione evidenzia, nell'articolo 28 paragrafo 2 della bozza circa lo *status* della valigia diplomatica – come pure quello del *corriere diplomatico* –, che lo Stato ricevente o di transito manifesti seri dubbi sul contenuto della valigia diplomatica, esso può chiedere che la valigia diplomatica venga aperta in loro presenza davanti al rappresentante dello Stato di invio, cui la valigia appartiene. Se la richiesta dello Stato di residenza viene respinta o, meglio, il rappresentante dello Stato d'invio si rifiutasse di aprirla, allora la valigia diplomatica non potrà varcare il confine dello Stato di residenza e, pertanto, sarà rimandato indietro. In ogni caso, è improbabile che le autorità del Regno Unito consentirebbero l'utilizzo della valigia diplomatica per fare andar via un individuo clandestinamente. Nel 1984, ad esempio, un ministro dell'ex governo nigeriano, Umaru Dikko²³, venne trovato all'interno di una cassa all'aeroporto inglese di Stansted. Nel momento in cui le autorità aeroportuali britanniche aprirono la cassa, l'atto compiuto non costituiva una violazione dell'articolo 27 paragrafo 3, poiché la cassa era sprovvista dei c.d. colli che compongono la valigia diplomatica²⁴. Tuttavia, le autorità britanniche hanno asserito che il

²² *Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols*. In Text adopted by the International Law Commission at its forty-first session, in 1989, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session (at para. 72). The report, which also contains commentaries on the draft articles and draft optional protocols thereto, appears in *Yearbook of the International Law Commission, 1989*, vol. II (Part Two). SK. Verma, *An Introduction To Public International Law*, 2004, Prentice-Hall of India, p.180.

²³ A. Akinsanya, *The Dikko Affair and Anglo-Nigerian Relations*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, Vol. 34, No. 3 (Jul., 1985), pp. 602-609.; R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, 3rd Edition, Edinburgh Gate, 2006, p.248 ss.

²⁴ Una valigia diplomatica è un insieme di contenitori utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche per lo scambio di comunicazioni compresi messaggi crittografici. Ogni collo deve riportare all'esterno contrassegni che ne indichino lo status, affinché possano godere dell'immunità diplomatica che ne vieta la perquisizione e il sequestro. Può contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale ed essere accompagnata da un corriere diplomatico certificato da un documento ufficiale che ne attesti questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica. Esso gode di inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o detenzione. C. Rousseau, *Droit International Public*, Parigi, 1980, Tome IV, p. 185 ss. ; J. C. Barker, *The abuse of diplomatic privileges and Immunities*, Sydney, Singapore, 1996, p.87 ss.

dovere primario consiste nel preservare e proteggere le vite umane e che possa giustificare, in particolari circostanze, l'apertura della valigia diplomatica.

Un altro genere di opzione può essere quello secondo cui l'Ecuador potrebbe **nominare Assange diplomatico**, in modo da conferirgli un'estesa immunità personale ed evitare in questa maniera di subire il processo penale, in virtù dell'articolo 31 paragrafo 1 attraverso cui l'agente diplomatico gode della immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario²⁵. Tuttavia, la stessa *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche* del 1961 contiene una congettura generale in base a cui lo *staff* diplomatico è costituito da individui che hanno la cittadinanza dello Stato di invio. Secondo la disposizione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 8 della Convenzione di Vienna del 1961, si enuncia che *i membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante*. Ma tale paragrafo non implica il fatto che anche un non cittadino non possa essere nominato membro della missione diplomatica. È anche possibile per un individuo che non ha la cittadinanza dello Stato di invio essere nominato diplomatico – a condizione che lo Stato di residenza dia il proprio assenso a tale nomina – e godere della immunità –, il paragrafo 2 del medesimo articolo evidenzia che *i membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo* –, ma tale possibilità pare essere considerata discutibile dall'ordinamento interno dell'Ecuador, secondo cui i diplomatici devono essere cittadini nati in Ecuador²⁶.

Le autorità ecuadoriane possono tenere in considerazione l'accreditamento di Assange come loro rappresentante presso un'organizzazione internazionale, ma l'immunità di rappresentante presso le organizzazioni internazionali tende ad essere molto limitata rispetto a quella piena che viene concessa ai diplomatici. A titolo di esempio, l'articolo IV della *Convenzione sui privilegi e le*

²⁵ 1. *L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:*

a. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditario, purché l'agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione; **b.** azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario; **c.** azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditario.

²⁶ Articolo 82 paragrafo 1 dell'ordinamento afferente al personale del servizio estero dell'Ecuador.

immunità delle Nazioni Unite concede l'immunità dall'arresto, mentre un rappresentante di uno Stato sta esercitando le sue funzioni e durante il suo viaggio verso e dal luogo dell'incontro o riunione. Mentre su una missione come rappresentanti dello Stato, i soggetti ricevono l'immunità unicamente per atti conformi al loro ruolo di rappresentanti²⁷. In base alle norme di diritto internazionale, può essere fattibile per *Assange* ottenere l'incarico di rappresentante dell'Ecuador presso un'organizzazione internazionale ed ottenere, in tal modo, l'immunità prevista, per l'appunto, dall'articolo IV della Convenzione di cui si sta trattando. Malgrado ciò, le credenziali di coloro che rappresentano lo Stato presso le organizzazioni internazionali sono soggette ad una serie di procedure per la loro approvazione, a titolo di esempio, da parte della commissione che si occupa delle credenziali. Sebbene questo solitamente sia una prassi tecnica, è possibile che la richiesta di ottenimento delle credenziali possa essere rigettata.

5.- Se si rammenta, le prime notizie suggerivano che i legali di *Assange* volevano portare la vicenda dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, questa opzione, purtroppo, non era attuabile, per la ragione che solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte, come recita, appunto, l'articolo 34 paragrafo 1 dello Statuto. È ben chiaro che sia le autorità ecuadoriane che quelle britanniche abbiano avuto l'intenzione di sottoporre l'*affaire Assange* nelle mani della Corte, in virtù del *Protocollo* alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, inerente il regolamento obbligatorio delle controversie. Come ben è noto, alcuni soggetti di diritto internazionale sono coinvolti in

²⁷ *I rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:*

a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione; **b)** inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; **c)** diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate; **d)** esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell'esercizio delle proprie funzioni; **e)** stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio; **f)** stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali, nonché **g)** altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede, concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l'esenzione da dazi doganali sugli oggetti importati (diversi da quelli che costituiscono i loro bagagli personali) o l'esenzione da accise o da tasse sulle vendite. Articolo IV Convenzione delle Nazioni Unite sui Privilegi ed Immunità, 13 febbraio 1946.; B. Conforti e C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, Padova, 2012, p. 133 ss.

questa vicenda come gli Stati Uniti, la Svezia e l'Australia. Quest'ultima potrebbe esercitare il suo diritto di protezione diplomatica e portare il caso per tutelare il proprio cittadino contro la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ma ciò pare, almeno per ora, improbabile²⁸.

Giacché i principi di carattere giuridico internazionale regolano le azioni dei governi britannico ed ecuadoriano nella controversia che riguarda la concessione dell'asilo diplomatico ad *Assange*, a parere del sottoscritto, credo che questa disputa, molto probabilmente, possa essere risolta mercé il negoziato e non per via legali. Tale punto di vista è stata rafforzata da alcune risoluzioni della *Organizzazione degli Stati d'America* e dell'*Unione delle Nazioni del Sud America*, in merito all'articolo 22 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e l'inviolabilità della sede diplomatica e ha invitato sia il Regno Unito che l'Ecuador a risolvere la questione in modo amichevole.

Giuseppe Paccione
Dottore in Scienze Politiche
Esperto di Diritto Internazionale
Diritto dell'UE
Diritto Diplomatico e Consolare

04 Gennaio 2013

²⁸ G. Paccione, *La protezione diplomatica e consolare nell'ambito dell'Unione Europea*, Ragusa, 2010, in <http://www.diritto.it/docs/30475>; C. Gardner, *Julian Assange: can the UK withdraw diplomatic status from the Ecuadorian embassy?*, in <http://www.headoflegal.com/2012/08/15/julian-assange-can-the-uk-withdraw-diplomatic-status-from-the-ecuadorian-embassy/>.